



Comune di Pieve a Nievole
(Provincia di Pistoia)

*Regolamento Comunale
per l'applicazione della
Tassa sulle Occupazioni di
Spazi ed Aree Pubbliche*

Approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 28/04/1994 –
Modificato ed Integrato con deliberazione C.C. n. 23 del 27/02/1996
Modificato ed Integrato con deliberazione C.C. n. 20 del 12/04/2016
Modificato ed Integrato con deliberazione C.C. n. 28 del 29/04/2016

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento (art. 38 - comma 1 e 3)

ART. 2

Domanda per il rilascio della concessione

1. chiunque intende occupare spazi e aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'amministrazione comunale (art. 50 commi 1 e 2).
2. ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione comunale intendesse prescrivere.
3. le domande di concessione di posteggi per effettuare il commercio su aree pubbliche di tipo A e B e produttori agricoli saranno presentate nei modi e nei termini fissati dalla legge 112 del 28/03/1991, dal D.M. n°248 del 4/6/1993.
4. qualora l'occupazione comporti opere che rivestano caratteristiche di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
5. inoltre l'amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
6. dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione comunale richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. per le occupazioni permanenti, la denuncia sarà presentata contestualmente alla domanda di concessione e verrà redatta sugli appositi moduli, disponibili gratuitamente presso l'ufficio Tributi del Comune (art. 50).
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello prima dell'applicazione della tassa, se non si verificano variazioni nell'occupazione.
3. la concessione di posteggi sulle aree pubbliche per l'esercizio del commercio di cui alle autorizzazioni di tipo A e B e produttori agricoli di cui all'art. 1 della legge 112 del 28/03/1991, verranno assegnate in rispetto D.M. 4/6/93 n°248, secondo gli indirizzi determinati dalla Regione Toscana e dal Consiglio Comunale con apposite deliberazioni.

ART. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc..) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo C di cui alla legge 112/1991, e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non

devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART. 5 **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale, il Sindaco, sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o l'autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50 - comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non causare alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (art. 38 - comma 4).
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
8. La concessione con durata pluriennale dei posteggi per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche di cui al tipo A e B e produttori agricoli della legge 112/1991, avrà valore di formale contratto ed avrà di esso tutti gli effetti giuridici ai sensi dell'art. 88 del Regolamento 23/05/1924 n. 827, per cui verrà sottoscritta dal Sindaco per il Comune, dal Segretario Comunale e dalla controparte per l'integrale accettazione. Tutte le spese, nessuna esclusa, comprese quelle di registrazione fiscale senza diritto di rivalsa, saranno a carico della concessionaria.

ART. 5- bis

Richiesta di occupazione temporanea da parte di partiti politici, ONLUS, enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e Associazioni di promozione sociale"

1. In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento per le occupazioni temporanee di spazi da parte di partiti politici, ONLUS, enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nei registri regionali, provinciali e comunali, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Sono individuate le seguenti aree, concedibili ai soggetti di cui al precedente comma 1, come definite negli allegati elaborati grafici:
 - a. Piazza XXVII Aprile, qualora la stessa non sia occupata dal mercato settimanale o da altre iniziative, n. 1 spazi di mq. 9, come individuati nell'allegato 1;
 - b. Piazza XXVII Aprile, in presenza di mercato o altre iniziative, n. 1 spazi di mq. 9, come individuati nell'allegato 2;
 - c. Piazza S. Marco, n. 1 spazi di mq. 9, come individuati nell'allegato 3;
 - d. Piazza XX Settembre, n. 1 spazi di mq. 9, come individuati nell'allegato 3.
3. Gli interessati devono far pervenire all'Amministrazione comunale, almeno 7 giorni prima, ma in un periodo antecedente non superiore a 15 giorni dalla data in cui si intende effettuare l'occupazione, comunicazione con specifica indicazione del responsabile dell'occupazione stessa, in cui indicano il giorno, lo spazio prescelto e la durata della occupazione che non può essere superiore a n. 6 ore per i partiti politici e similari, mentre per le ONLUS, enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le Associazioni di promozione sociale, l'occupazione può protrarsi fino a 12 ore. Se entro il terzo giorno successivo alla richiesta di occupazione, l'amministrazione non comunica formalmente l'impossibilità della sua effettuazione, esplicitandone i motivi, la stessa si intende assentita.

4. Non può essere presentata comunicazione cumulativa per effettuare occupazioni relative a più giornate
5. In caso di più comunicazioni, la precedenza è accordata a chi ha presentato la richiesta per primo. Nel caso in cui vi sia contestualità di comunicazione da parte di più interessati, farà fede l'ordine di inoltro al protocollo dell'Ente, ove non sia possibile risalire con certezza all'ordine di presentazione delle comunicazioni, la precedenza verrà data a colui che in tempo più remoto, ha utilizzato l'occupazione. Nel caso in cui tutti i richiedenti abbiano effettuato l'ultima occupazione nel medesimo giorno, la precedenza verrà riconosciuta a chi, nell'ultimo anno ha beneficiato di un minor numero di occupazioni. Gli occupanti sono tenuti ad esibire la comunicazione, debitamente protocollata, agli addetti preposti ai controlli.

ART. 6 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con un telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 7 **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50 comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle relative ricevute di pagamento.

ART. 8 **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - la violazione delle norme di legge o regolamenti in materia di occupazione del suolo;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuta in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione sia temporanea sia permanente;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
3. Per quanto concerne la decadenza della concessione dei posteggi sulle aree pubbliche per l'esercizio del commercio verranno adottate le norme di cui alla legge 112/1991 e al relativo D.M. 248/93.

Art. 9 **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41 comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza corresponsione di interessi.

3. Per la revoca della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche verranno adottate le norme di cui alla legge 112/1991 e del D.M. 248/93.

ART. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo, oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive

Nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione di materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese.

ART. 12

Costruzione gallerie sotterranee

Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di occupazione, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata (art. 47 - commi 1 e 4).

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Il presente capo disciplina le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare ai DD.LL. 15/11/1993 n° 507 e 28/12/1993 n.° 566.

ART. 13

Classificazione del Comune

Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti (art. 40 - comma 3, del D.Lgs. del 15/11/1993 n°507 e art. 43 - comma 1).

ART. 14

Suddivisione del territorio in categorie

Il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento (art. 42 - comma 3).

ART. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno e entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40 comma 3).

2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 42 comma 6, 44,45,47 e 48 del D.Lgs. n°507/93.
3. Le tariffe deliberate sono riferite alle 3 categorie come segue:
 - prima categoria 100%
 - seconda categoria 80%
 - terza categoria 70%

ART. 16
Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata (art. 39).
2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (art. 38 comma 4.)

ART. 17
Durata dell'applicazione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile,effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione,aventi comunque durata non inferiore all'anno,che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno (art. 42 comma 1).
2. Le concessioni di posteggi su aree pubbliche di cui al tipo A e B e produttori agricoli della legge 112/91 avranno durata pluriennale con un massimo di 10 anni.

ART. 18
Criterio di applicazione della tassa

1. 1.La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. La tassa commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro sono inclusi delle 3 categorie previste dall'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 19
Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, e nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprasuolo, la tassa va calcolata sulla superficie della proiezione sul terreno.

ART. 20
Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. La tassa è dovuta anche per semplici accessi posti a filo con il manto stradale e comunque anche quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione (art.3 - comma 60 e legge 28 dicembre 1995 n° 549).

ART. 21

Autorizzazione per trasporto pubblico o privato

Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate sono esonerate dal pagamento della tassa.

ART. 22

Distributori di carburante

1. La tassa stabilita per i distributori di carburante, va riferita, a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri frazione di 1000 litri (art. 48 - comma da 1 a 6).
2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante, muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è riferita esclusivamente alle occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, ed all'occupazione del suolo con un chiosco di superficie non superiore a mq.4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione.

ART. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Per l'occupazione di suolo e soprasuolo pubblico con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, è dovuta una tassa annuale (art. 48 - comma 7).

ART. 24

Occupazioni temporanee criteri e misure di riferimento

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime in base alle seguenti fasce orarie ed alla misura giornaliera di tariffa:

- a) fino a 4 ore: riduzione del 40%
- b) oltre 4 e fino a 8 ore: riduzione del 20%
- c) oltre 8 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

ART. 25

Occupazione sottosuolo e soprasuolo casi particolari

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio (art. 46 - comma 1 e art. 47 - comma 1).
2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. Al presente comma è attribuito anche effetto retroattivo per l'anno 1994 e 1995.

ART. 26

Maggiorazioni della tassa

Ai sensi dell'art. 42 comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 27 **Riduzione della tassa permanente**

Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) per le superfici eccedenti di 1000 metri quadrati la tariffa è ridotta al 10%(art.44 comma 5);
- 2) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte di 1/3 (art.44 comma 1/c);
- 3) per le occupazioni con tende fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30% (art.44 comma 2);
- 4) per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50% (art. 44 comma 3);
- 5) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata fino ad una superficie di 9 mq. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10% (art. 44 comma 6);
- 6) per gli accessi carrabili o pedonali a filo con il manto stradale fino ad una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto e previo rilascio di apposito cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta al 50% (art. 44 - comma 3);
- 7) la tariffa è ridotta al 10 %per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art.44 comma 9);
- 8) per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30% (art.44 - comma 10).

ART. 28 **Passi carrabili – affrancazione della tassa**

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. in ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda dal Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente (art. 44 - comma 11).

ART.29 **Riduzione della tassa temporanea**

1. per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad 1/3 (art. 45 comma 2/c);
2. le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate a pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art.45 comma 5);
3. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. e del 25% la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000mq. (art. 42 comma 5, art. 45 comma 5);
4. per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta del 80% (art. 45 comma 7);
5. per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che riverificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45 comma 7);
6. le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50% (art. 45 comma 6/bis);
7. per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tassa è ridotta in misura del 20%;

8. per le categorie previste dal comma 2°, purché non titolari di un posto fisso, e per occupazioni fino a 8 ore, effettuate esclusivamente nei giorni di mercato, si applica un abbattimento rispetto alla tariffa giornaliera del 65%.

ART. 30
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n°507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici con finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
3. Sono inoltre esenti gli accessi a raso non utilizzati in modo occasionale e discontinuo.
4. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati e purché espressamente autorizzati dai rispettivi partiti di appartenenza.
5. Sono altresì esonerati le occupazioni temporanee per iniziative che non presentino alcun aspetto di carattere commerciale, organizzate da associazioni non aventi scopo di lucro e che non abbiano durata superiore alle 24 ore continuative, purché l'area non ecceda i 10 mq.

ART. 31
Esclusione dalla tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato (art.38 comma 2).
2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale (art.38 - comma 5).
3. Abrogato.

ART. 32
Sanzioni

1. Soprattasse

- per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993;
- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per la tardiva presentazione della denuncia o il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà e al 10%;
- sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da € 25,82 (50.00 lire) a € 77,46 (150.000 lire) da determinare in base alla gravità della violazione;
- la determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio;
- la pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

ART. 33

Versamento della tassa

2. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
3. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a € 0,51 (1.000 lire) per difetto se la frazione non è superiore a € 0,25 (500 lire) o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

ART. 34

Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine dei tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 35

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n°43 del 28/01/1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 36

Norme transitorie

La tassa per il solo anno 1994 è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) comma 3: i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

- b) comma 4: per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo mediante cavi o condutture, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato per il 10%, con una tassa minima di € 25,82 (50.000 lire);
- c) comma 11 bis: per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;
- d) comma 5: le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con la modalità e i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14/09/1931 n° 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n° 43 del 28/01/1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per l'annualità fino al 1994.

ART. 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n°142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.